



Il permesso di soggiorno

Cos'è?

Il permesso di soggiorno "è" quel documento che consente ai cittadini stranieri di soggiornare legalmente sul territorio dello stato italiano.

Il permesso di soggiorno

Durata

La durata del permesso di soggiorno è uguale a quella del visto di ingresso rilasciato al cittadino straniero e non può comunque superare:

- 9 mesi per uno o più contratti di lavoro stagionale;
- 1 anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2 anni per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 2 anni in caso di lavoro autonomo;
- 2 anni per ricongiungimento familiare.

In generale, il permesso può essere rinnovato, per una durata non superiore a quella prevista dal permesso di soggiorno.

In deroga alla regola generale, il Decreto Cutro ha previsto che solo per i permessi rilasciati per motivi di lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato e ricongiungimento familiare, la cui durata del permesso di soggiorno è stabilita in un massimo di due anni, il rinnovo potrà avere una durata fino a tre anni. Al termine del primo rinnovo, essendo maturati cinque anni di soggiorno regolare in Italia, sarà possibile, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, chiedere direttamente il rilascio di un permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti.

Il permesso di soggiorno

Procedura di rilascio

Richiesta

Per il rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero dovrà presentare la relativa istanza presso gli uffici postali abilitati o direttamente alla Questura, a seconda della tipologia del permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda le richieste da effettuare presso gli uffici postali, lo straniero deve munirsi dell'apposito kit a banda gialla disponibile presso i patronati, i comuni e gli uffici postali abilitati.

L'ufficio postale, una volta presentata la domanda, rilascerà una ricevuta contenente due codici identificativi personali (username e password), che permetteranno allo straniero di verificare lo stato della pratica collegandosi al sito www.portaleimmigrazione.it

Una volta ricevuta correttamente l'istanza, la Questura provvederà ad inviare una raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, specificando la data di convocazione per i rilievi fotodattiloscopici. Esperita questa fase, una nuova comunicazione sarà inviata per informare il cittadino straniero sulla data di consegna del permesso di soggiorno.

Accordo di integrazione

Gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che fanno ingresso in Italia per la prima volta e richiedono un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno sottoscrivere un accordo di integrazione presso le Prefetture o le Questure.

L'Accordo di integrazione, che è articolato per crediti e ha durata di due anni, prorogabile di uno, ha lo scopo di creare un patto con il cittadino extracomunitario ed è fondato su impegni reciproci. Infatti, lo Stato si impegna ad assicurare allo straniero il godimento dei diritti fondamentali e di fornire gli strumenti che gli permettano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana; viceversa, lo straniero deve garantire il rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire un corretto percorso di integrazione.

Un mese prima dello scadere del biennio e dell'eventuale proroga, lo Sportello Unico della Prefettura competente avvierà le procedure di verifica dell'accordo richiedendo allo straniero la documentazione necessaria per l'ottenimento dei crediti ovvero, in assenza della documentazione, provvederà ad accertare i livelli di conoscenza richiesti attraverso un apposito test.

In ogni caso, per poter considerare adempiuto l'accordo, lo straniero, all'atto della verifica, dovrà aver conseguito almeno 30 crediti che ricomprendano obbligatoriamente i livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia. Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore a 30, verrà decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con il rilascio del relativo attestato.

Il permesso di soggiorno

Procedura di rinnovo

La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata, presso gli uffici postali o direttamente alla Questura, almeno 90 giorni prima della data di scadenza del permesso di soggiorno. L'ufficio competente rilascia ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

Quando la domanda di rinnovo viene presentata nei termini stabiliti dalla legge, il cittadino straniero mantiene la regolarità del soggiorno e può svolgere attività lavorativa per tutto il tempo necessario all'Amministrazione per completare le procedure.

Lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto da oltre 60 giorni, senza averne richiesto il rinnovo, è considerato irregolare.

Il permesso di soggiorno

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.

Il lavoratore straniero, in seguito a licenziamento o dimissioni, potrà presentarsi presso il Centro per l'Impiego e iscriversi alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito, qualora superiore.

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) del D.lgs 286/1998, ovvero lo straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere richiesto anche dallo studente straniero che abbia conseguito in Italia il dottorato, il master di I o II livello, la laurea triennale o la laurea specialistica.

Il permesso di soggiorno

Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo

Cos'è

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un titolo di soggiorno di durata illimitata, che può essere richiesto dai cittadini di paesi terzi e o apolidi che siano regolarmente e continuativamente soggiornanti in Italia da almeno cinque anni.

Requisiti

Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto da un cittadino straniero che:

sia in possesso di un permesso di soggiorno valido da almeno cinque anni (l'assenza dal territorio italiano per più di sei mesi consecutivi o che supera i dieci mesi nel quinquennio impedisce la maturazione del periodo minimo di permanenza, salvo per motivi di obblighi militari o motivi gravi e documentati);
dimostrare la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo;
dimostrare la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento.

Durata

Lo status di soggiornante di lungo periodo ha carattere permanente, mentre la durata del permesso di soggiorno è di dieci anni per gli adulti e cinque per i minori.

Rinnovo

Il permesso viene rinnovato automaticamente alla sua scadenza previa presentazione della relativa richiesta.

Titolari di protezione internazionale

I beneficiari di protezione internazionale possono richiedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. I requisiti necessari ai fini del rilascio sono:

permanenza sul territorio italiano di almeno cinque anni a partire dalla data della richiesta di protezione internazionale;
possesso della residenza italiana;
reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

In questo caso, la certificazione di idoneità alloggiativa e il superamento del test di conoscenza di lingua italiana non sono necessari.

Rilascio da altro stato membro

Uno straniero in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione Europea può richiedere di soggiornare in Italia per più di tre mesi. Le finalità ammesse includono:

l'esercizio di un'attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, in conformità con le disposizioni della normativa italiana.

la partecipazione a percorsi di istruzione o formazione professionale.

altri motivi, a condizione che disponga di risorse economiche pari ad almeno il doppio della soglia minima stabilita per l'esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie e di un'assicurazione sanitaria.

La domanda di permesso di soggiorno deve essere presentata entro tre mesi dall'ingresso in Italia.

Non è richiesto un visto d'ingresso, e l'effettiva residenza all'estero non è un requisito per ottenere il nulla osta al lavoro.

Tale nulla osta viene rilasciato nel limite delle quote stabilite annualmente dai decreti flussi per l'ingresso di lavoratori stranieri.